

Fatto Diritto P.Q.M. Massima

Cassazione civile, sez. lav. 09/02/2015 n. 2375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE	Paolo	-	Presidente	-
Dott. MAMMONE	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. BRONZINI	Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. MANNA	Antonio	-	rel. Consigliere	-
Dott. TRIA	Lucia	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24965-2011 proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO (STUDIO TOFFOLETTO - DE LUCA TAMAJO), che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FONTANA GIORGIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.L.A.I. - SINDACATO LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTECATEGORIALE - COBAS C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARZIALE Giuseppe, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA S.R.L. (già TNT Arvil Venture Arcese Bonzano Spa);

- intimata -

Nonchè da:

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. C.F. (OMISSIS), (già CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA S.R.L.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. KIRCHER 7 presso lo studio dell'avvocato IASONNA STEFANIA rappresentata e difesa dall'Avvocato NOVEBACI CLAUDIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. P.I. (OMISSIS), S.L.A.I. - SINDACATO LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTECATEGORIALE - COBAS C.F. (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 4632/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2010 R.G.N. 10195/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito l'Avvocato MARZIALE GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

FIAT e del primo motivo del ricorso incidentale, accoglimento del secondo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13.10.10, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza resa il 16.9.08 dal Tribunale di Nola, ha rigettato le opposizioni proposte da FIAT Group Automobili S.p.A. (d'ora innanzi, più semplicemente, FIAT) e da CEVA Automotive Logistics Italia S.r.l. (d'ora innanzi, più semplicemente, CEVA), già TNT Arvil Venture Arcese Bonzano S.p.A., contro il decreto ex art. 28 Stat. del 25.5.06 con cui il Tribunale di Nola, su ricorso dello **SLAI** (Sindacato Lavoratori Autoorganizzati Intercategoriale) **COBAS**, aveva dichiarato **antisindacale** la condotta di FIAT e CEVA e ne aveva loro ordinato la cessazione.

La condotta repressa era consistita nei licenziamenti disciplinari intimati ad otto lavoratori (cinque dipendenti di FIAT, tre di TNT, ora CEVA), attivisti o iscritti all'associazione sindacale, sulla base di una contestazione riguardante fatti accaduti durante un'assemblea programmata per il 14.2.06, nel corso della quale vi erano state forti contestazioni.

Ai lavoratori era stato addebitato l'essersi posti alla testa di un corteo di circa cinquanta lavoratori che, con atteggiamento aggressivo e intimidatorio, aveva cercato di impedire il regolare svolgimento dell'assemblea anche attraverso il lancio di oggetti. Con riferimento al lavoratore M.D., la contestazione riguardava anche l'accesso in azienda fuori dal regolare turno di lavoro e senza averne dato preventiva comunicazione al personale di sorveglianza, come da disposizioni aziendali valide anche per i rappresentanti sindacali.

Mentre per alcuni dipendenti l'iter disciplinare si era concluso con l'irrogazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, per altri otto (M.D., C.M., G.M., D.C., P.A., G. V., M.R. e M.F.) era stato disposto il licenziamento per giusta causa.

La Corte partenopea, andando in contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva del sindacato, in quanto dotato del carattere della nazionalità, come desunto da una serie di indici rivelatori, fondati non solo sulla dimensione dell'organizzazione, diffusa sull'intero territorio nazionale e presente in cinquantasette province e tredici regioni, ma anche sulle attività di rilievo nazionale svolte, come la presentazione del referendum popolare sulla L. n. 300 del 1970, art. 19 la stipula di accordi aziendali e l'avvio di iniziative per la reintroduzione a livello nazionale dell'indennità di contingenza.

La Corte territoriale ha poi ritenuto illegittimi i licenziamenti per mancanza di prova degli addebiti e per genericità della contestazione disciplinare in quanto formulata, in modo uniforme, nei confronti di tutti i destinatari, ad eccezione - parzialmente - di M.D.; tale contestazione aveva attribuito a tutti i lavoratori l'essersi posti alla testa del corteo e l'aver avuto atteggiamenti violenti con lancio di corpi contundenti, senza tuttavia specificare per ciascuno di essi quel minimo di condotta materiale o morale che autorizzasse ad attribuire a tutti e a ciascuno l'evento, così violando il principio della personalità della responsabilità disciplinare. La Corte di merito ha altresì escluso che le manifestazioni di dissenso, espresse anche attraverso fischi e urla, potessero costituire attività violenta o di intimidazione tale da porre in pericolo l'altrui incolumità.

Per la cassazione della sentenza ricorre FIAT affidandosi a tredici motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Lo SLAI COBAS resiste con controricorso.

CEVA deposita controricorso e spiega ricorso incidentale fondato su due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2- Con il primo motivo FIAT censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 perchè gli elementi individuati dalla Corte territoriale per comprovare il carattere nazionale del sindacato sono insufficienti allo scopo, a tal fine dovendosi valorizzare essenzialmente la stipula di contratti o accordi collettivi nazionali.

Analoga violazione e falsa applicazione dell'art. 28 cit. viene denunciata con il secondo motivo, per non avere la Corte d'appello verificato in maniera rigorosa la legittimazione attiva di un'organizzazione di tipo intercategoriale quale lo **SLAI COBAS**. Con il terzo motivo lamenta insufficiente motivazione sugli indici rivelatori del carattere nazionale del sindacato, non risultando allegati nè provati la consistenza numerica degli iscritti ai vari coordinamenti provinciali e l'effettivo svolgimento di attività sindacale a livello nazionale; si obietta, ancora, che è irrilevante il contenuto dello statuto (trattandosi di un atto di parte), generico il riferimento agli accordi aziendali stipulati dallo **SLAI** (in mancanza di ogni riferimento alla data di stipulazione e al settore produttivo dell'intervento), sfuggente la natura e la portata delle iniziative giudiziarie e, infine, lontana nel tempo la partecipazione al referendum del 1995, così come la campagna per la reintroduzione dell'indennità di contingenza.

Sostanzialmente analoghe sono le censure contenute nel quarto motivo, ove la società ricorrente obietta che il carattere nazionale del sindacato va valutato sul piano dell'effettività dell'azione svolta e che tale apprezzamento deve essere condotto con particolare rigore, trattandosi di un sindacato intercategoriale.

Con il quinto motivo FIAT denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto generica la contestazione posta a fondamento dei licenziamenti disciplinari, sussumendo sotto la sfera applicativa della norma citata un fatto inerente alla giusta causa del recesso, così sostanzialmente confondendo il piano della genericità della contestazione con quello della relativa prova e dell'idoneità dei fatti, in concreto, a costituire un effettivo illecito disciplinare.

Con il sesto motivo denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione per le stesse ragioni su esposte, sia pure valutate sotto un diverso profilo. Secondo la ricorrente i giudici di merito hanno dapprima ammesso la responsabilità del singolo per azioni svolte dal gruppo e, poi, hanno escluso che ciò possa costituire oggetto di contestazione disciplinare, senza considerare che la contestazione aveva avuto ad oggetto proprio il ruolo di guida assunto dai lavoratori nel corteo e l'intenzionalità della loro condotta, tendente ad impedire lo svolgimento di una legittima assemblea sindacale in azienda.

Con il settimo motivo lamenta insufficiente motivazione per avere la gravata pronuncia trascurato che i lavoratori licenziati avevano preso posizione in modo preciso sulla contestazione dell'azienda e che pure la sola partecipazione ad un'azione di gruppo può rilevare come illecito disciplinare.

Con l'ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2016 e 2119 c.c., per avere l'impugnata sentenza erroneamente escluso che la condotta contestata - al di là della sua effettiva sussistenza nel caso in esame - possa integrare giusta causa di recesso: ribadisce la società ricorrente che la partecipazione del singolo lavoratore all'azione illegittima di un gruppo può essere oggetto del potere disciplinare del datore di lavoro.

Con il nono motivo si duole di insufficiente motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza ha escluso la responsabilità dei lavoratori in base alla deposizione del teste S., senza considerare che questi era giunto sul luogo di svolgimento dell'assemblea quando l'aggressione ai danni dei sindacalisti era già in corso.

Con il decimo motivo lamenta insufficiente motivazione sulla deposizione dei testi C., Mo. e D.M., i quali, diversamente da quanto affermato in sentenza, avevano confermato l'attiva

partecipazione dei lavoratori al corteo che aveva poi illegittimamente impedito lo svolgimento dell'assemblea sindacale, il che costituiva l'oggetto della contestazione, non essendo decisivo il fatto della mancata identificazione degli autori materiali del lancio di oggetti. Irrilevante era poi il riferimento all'esistenza di un diritto di critica dei lavoratori, non oggetto di contestazione disciplinare e, in ogni caso, espressione del tutto dissimile rispetto alle condotte ascritte ai lavoratori sanzionati. Inoltre - prosegue il ricorso - la Corte territoriale non ha dato il dovuto rilievo al fatto che, cacciati i sindacalisti che avevano promosso l'assemblea, il gruppo del sindacato **SLAI COBAS** aveva dato avvio ad un comizio.

Con l'undicesimo motivo censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione riguardo alla posizione del M.D., poichè dalle deposizioni, in particolare da quella del teste C., così come da quelle rese dagli altri testi, era emerso non solo che il M.D. era consapevole di ciò che sarebbe accaduto, ma che l'azione era stata preordinata e organizzata, vista la presenza ben visibile di aste di bandiera e buste di uova.

Con il dodicesimo motivo lamenta insufficiente motivazione, sempre riguardo alla posizione del M.D., nella parte in cui la gravata pronuncia ha ritenuto non provata la consapevolezza, da parte del lavoratore, delle condotte illecite che altri si ripromettevano di compiere, prova in realtà agevolmente desumibile - prosegue il ricorso - da una serie di elementi presuntivi (come l'arrivo del M.D. prima degli altri lavoratori alla postazione di lavoro del C., l'immediato arrivo di altri militanti, la presenza di bastoni, aste e sacchetti di uova, l'uso del megafono da parte del lavoratore, le parole di incitamento al gruppo), dai quali doveva evincersi la responsabilità del lavoratore nell'organizzazione e nella guida del corteo diretto ad impedire lo svolgimento della regolare assemblea all'interno del luogo di lavoro.

Con il tredicesimo motivo censura la sentenza per omessa e insufficiente motivazione, non avendo la Corte territoriale considerato tutti gli elementi che, ricorrenti nel fatto concreto, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di gravità della condotta ascritta al M.D., al quale - peraltro - era stata contestata la recidiva, circostanza trascurata nella sentenza impugnata.

Con il primo motivo di ricorso incidentale CEVA denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 nonchè vizio di insufficiente motivazione, in relazione al difetto di legittimazione ad agire in capo al sindacato, per avere la gravata pronuncia ravvisato il carattere nazionale dello **SLAI COBAS** pur in assenza della sua espressione più tipica, consistente nella stipula di contratti collettivi nazionali.

Con il secondo motivo il ricorso incidentale censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e insufficiente motivazione, circa la carenza, in capo allo **SLAI COBAS**, di interesse ad agire, non avendo il sindacato provato la lesione dell'interesse collettivo come conseguenza del licenziamento dei lavoratori, nè avendo provato quale fosse la condotta del datore di lavoro tesa ad impedire o limitare l'attività sindacale; aggiunge il secondo motivo del ricorso incidentale che la sentenza non fa riferimento ai provvedimenti adottati dalla CEVA nei confronti dei dipendenti licenziati a causa del grave **comportamento** tenuto durante lo svolgimento dell'assemblea sindacale del 14.2.06: in particolare, il G.V., in quanto membro del sindacato, non avrebbe dovuto incitare alla contestazione i colleghi; altrettanto era a dirsi per i dipendenti M.F. e M.R., che si erano rivolti con invettive e minacce agli altri lavoratori.

3- I primi quattro motivi del ricorso principale e il primo di quello incidentale - da esaminarsi congiuntamente perchè connessi - sono infondati.

L'art. 28 Stat. riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta **antisindacale** non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse".

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato (v., fra le altre, Cass. n. 1307/06) che con tale disposizione il legislatore ha dettato una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso anche a questo

strumento processuale di tutela rafforzata dell'attività sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria attivabile ex art. 414 c.p.c. e segg.

La Corte cost. (v. sentenza n. 89/95) ha riconosciuto la legittimità di questa scelta, rimarcando che il procedimento di repressione della condotta **antisindacale** si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato.

La stessa Corte cost. ha quindi affermato che l'opzione di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'art. 39 Cost..

Gli interessi che la procedura dell'art. 28 cit. intende proteggere, quindi, trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori sia quelli localistici e coincidono con quelli di un'associazione sindacale che si proponga di operare e operi a livello nazionale per tutelare gli interessi di una o più categorie di lavoratori (cfr.

Cass. n. 5209/10).

Si è pure precisato, in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5209/10 cit; Cass. n. 13240/09), che non devono confondersi i requisiti di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 19 per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo 3, con la legittimazione prevista ai fini dell'art. 28 stessa legge.

Mentre l'art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purchè applicati in azienda), oppure, a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori, l'art. 28 richiede, invece, solo che l'associazione sia nazionale.

Anche il requisito della nazionalità è stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte che, pur statuendo che esso non può desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell'associazione, essendo necessaria anche un'azione diffusa a livello nazionale, nondimeno hanno puntualizzato che non necessariamente essa deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale (cfr., ex aliis, Cass. n. 16637/14; Cass. n. 29257/08; cfr., in fattispecie riguardanti proprio la legittimazione ex art. 28 dello **SLAI COBAS**, Cass. n. 21931/14, Cass. n. 6206/12 e Cass. n. 2314/12; cfr., ancora, Cass. n. 16787/11; Cass. n. 16383/06).

In breve, ciò che rileva è la diffusione del sindacato sul territorio nazionale, a tal fine essendo necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che in proposito sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione nè che sia maggiormente rappresentativa (così Cass. S.U. n. 28269/05).

Le S.U. hanno ribadito che, in presenza di tale requisito, devono intendersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriale per le quali, peraltro, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quelli di una associazione di categoria.

La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra ricordati ed ha compiutamente individuato gli indici rilevanti.

In particolare, i giudici d'appello hanno preso in esame sia elementi meramente formali e strutturali del sindacato - come le disposizioni statutarie e la sua diffusione sul territorio nazionale attraverso comitati provinciali costituiti in varie parti d'Italia -, sia l'attività in concreto svolta, desumibile dai numerosi precedenti giurisprudenziali emessi da uffici giudiziari diversi (Milano, Cassino, Termoli, Napoli, Taranto, Torino, Lecce, Palermo, Padova, ecc) dai quali emerge la prova dell'effettiva presenza del sindacato in numerose zone del territorio nazionale e lo svolgimento in concreto di un'attività di tutela prettamente sindacale svolta dallo **SLAI COBAS** nei confronti dei propri iscritti.

Accanto a questi elementi, la Corte napoletana ha evidenziato lo svolgimento di un'attività di

rilievo nazionale, quali la presentazione del referendum sulla L. n. 300 del 1070, art. 19 e la stipula di accordi aziendali in svariati settori produttivi.

In tal modo i giudici di merito hanno correttamente operato una valutazione unitaria degli indici sintomatici del carattere nazionale.

A riguardo è appena il caso di rammentare che in tema di prova per presunzioni, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.

Non è, invece, consentita l'operazione contraria, vale a dire un apprezzamento atomistico, parcellizzato, di un indizio per volta.

In altre parole, costituirebbe violazione di legge il negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche - in ipotesi - singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolesse completamente (giurisprudenza costante: v. Cass. 6.6.12 n. 9108; Cass. S.U. 11.1.08 n. 584; Cass. 15.1.07 n. 722; Cass. 13.10.05 n. 19894; Cass. 18.9.03 n. 13819).

La sentenza impugnata ha operato in maniera conforme a tale insegnamento giurisprudenziale, pervenendo - infine - ad una soluzione immune da vizi logico-giuridici e, in quanto tale, incensurabile mediante ricorso per cassazione, costituendo l'accertamento di fatto relativo al carattere nazionale ai fini dell'art. 28 cit. indagine demandata al giudice di merito (v., ex aliis, Cass. n. 6206/2012, cit.; Cass. n. 15262/2002).

Le residue censure mosse dalle società ricorrenti in via principale e incidentale si risolvono nella sostanziale sollecitazione d'una terza lettura delle risultanze istruttorie e di un loro diverso apprezzamento, operazione non consentita in sede di legittimità.

Il rigore della valutazione compiuta dalla gravata pronuncia rende altresì infondato, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che qui si ribadisce, il motivo di ricorso avente ad oggetto il carattere intercategoriale del sindacato nazionale **SLAI COBAS**. Per mera completezza espositiva va rilevato che il primo motivo del ricorso incidentale proposto da CEVA, oltre ad essere infondato per le ragioni di cui sopra, presenta profili di inammissibilità in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 6294/08; Cass. n. 2394/08; Cass. n. 1756/08; Cass. n. 15952/07; Cass. n. 15263/07), non indica gli atti processuali inerenti all'illustrazione del motivo, il loro contenuto e le ragioni per cui da essi sarebbe desumibile uno scarso e disomogeneo radicamento dello **SLAI-COBAS** sul territorio nazionale.

In particolare, la ricorrente incidentale fa generico riferimento a documenti di cui non provvede a trascrivere il contenuto, sia pure per stralcio. Nè indica la sede processuale in cui essi sarebbero rinvenibili.

4- Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso principale - da esaminarsi congiuntamente perchè connessi - sono infondati.

La Corte territoriale ha, con motivazione immune da vizi, rilevato la mancanza di specificità della contestazione disciplinare.

In particolare, ha ritenuto che l'aver contestato ai lavoratori di essersi posti alla testa di un corteo, che poi si sarebbe reso responsabile di un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, implicava, per un verso, un frazionamento della condotta (essere alla testa di un corteo, aver avuto atteggiamenti violenti come il lancio di corpi contundenti) e, per altro verso, un evidente strappo logico, là dove la società aveva ascritto ai "capi" del corteo singoli comportamenti di violenza e di intimidazione.

In ordine alla prima delle due contestazioni, i giudici d'appello hanno ritenuto che essa ha ad oggetto comportamenti non esemplificati nè individuati attraverso descrizioni obiettive tali da sostanziare quel minimo di specificità che consente al lavoratore di difendersi.

Nè a tal fine basta riferirsi allo "stare alla testa di un corteo", circostanza che di per sè non

implica nessuna conseguente partecipazione agli illeciti addebitati.

In proposito la società ricorrente insiste su un concetto di responsabilità per le azioni del gruppo, che nel nostro ordinamento non può essere oggettiva, ma suppone pur sempre una condotta, anche minima, diretta a rafforzare l'altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti, condotta non descritta nelle lettere di contestazione.

Ad ogni modo, anche a prescindere da ciò, si tratta - e ciò è di per sé dirimente - di condotta non provata nel corso del giudizio.

Per supplire a tale mancanza probatoria la società ricorrente ipotizza che l'essere stati i lavoratori alla testa del corteo sia sufficiente ad estendere loro la responsabilità dei successivi lanci di uova e corpi contundenti provenienti dal corteo medesimo e intesi ad impedire lo svolgimento dell'assemblea indetta dagli altri sindacati.

L'assunto non può essere condiviso.

Così come la responsabilità penale (di cui mima concetti e principi basilari), anche quella disciplinare richiede un indispensabile coefficiente doloso o colposo, che nel caso di specie non può ricavarsi neppure dall'essere stati i lavoratori de quibus partecipi o promotori del corteo poi degenerato nel lancio di uova od altri oggetti, mancando la prova che essi vi abbiano materialmente o moralmente partecipato o che in qualche modo essi abbiano previamente concordato con altri il ricorso ad una contestazione violenta.

Valga a chiarire la situazione proprio il parallelo con quanto si registra nel diritto penale sostanziale in materia di c.d. concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., comma 1 ("Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione").

Ai fini della responsabilità ex art. 116 c.p. è indispensabile che costituisca reato anche quello originariamente voluto da taluno dei ricorrenti, mentre, pur a voler trasferire tali concetti sul terreno della responsabilità disciplinare, si ha che nella vicenda in esame l'originaria iniziativa concordata (un corteo interno in opposizione all'assemblea indetta da altre organizzazioni sindacali) era, ad ogni modo, lecita e - giova rimarcare - non vi è prova che gli atti violenti poi verificatisi siano stati previamente concordati dai lavoratori licenziati o siano stati solo il frutto di un'iniziativa estemporanea di altri.

Nè illiceità alcuna può rinvenirsi in mere manifestazioni, anche esacerbate, di dissenso che però non trasmodino in atti di violenza.

In ordine, poi, alla pretesa contraddizione dedotta nel sesto motivo del ricorso principale, basti osservare che in realtà in nessun passaggio della motivazione si parla di responsabilità del singolo per azioni svolte dal gruppo dei partecipanti al corteo.

5- Il nono e il decimo motivo vanno disattesi vuoi per difetto di autosufficienza (la società ricorrente ha omesso di trascrivere la deposizione del teste S., che pur assume essere stata mal interpretata dai giudici d'appello), vuoi perchè in sostanza intesi a suggerire una nuova valutazione della prova testimoniale, non consentita a questa S.C. In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la valutazione delle prove sia stata effettuata dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato

sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

Nè il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l'illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti ed una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità.

Per il resto, il ricorso si dilunga in difformi valutazioni delle risultanze probatorie, che l'impugnata sentenza ha esaminato in maniera completa e con motivazione immune di vizi logico-giuridici.

Quanto detto valga anche riguardo a quella parte del motivo di censura con cui si contesta alla Corte di non aver tenuto conto della deposizione del teste C..

Per completezza di disamina va evidenziato che la valutazione del giudice in ordine all'assenza di prove circa la attribuibilità di condotte aggressive e violente ai lavoratori licenziati è stata compiuta sulla base di una pluralità di elementi, costituiti non solo dalle deposizioni rese dai testi indicati dalla ricorrente, ma anche da altre testimonianze (Mo. e De.Cr.), dalle foto acquisite in giudizio e dai filmati.

6- Le considerazioni su esposte impongono il rigetto anche degli ultimi tre motivi del ricorso principale (undicesimo, dodicesimo e tredicesimo), che riguardano essenzialmente la posizione del M. D., pure riguardo al quale i giudici del merito hanno - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - escluso la prova di condotte violente o intimidatorie, da non confondersi con manifestazioni anche aspre di dissenso, di per sè legittime.

In particolare, se con tali doglianze la società ricorrente ha inteso denunciare un travisamento del fatto, va ricordato che esso non può farsi valere mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 3 n. 15702 del 2.7.10 e Cass. Sez. 3 n. 213 del 9.1.07).

Se invece ha inteso censurare il travisamento di singole prove, sono assorbenti -in contrario - la non autosufficienza, sul punto, del ricorso e il rilievo che il travisamento della prova postula

una macroscopica e indiscutibile distorsione (che non viene neppure allegata) del modo in cui il contenuto oggettivo della prova (non il suo apprezzamento) sia stato veicolato all'interno della motivazione.

Quanto alla censura di omessa motivazione in ordine alla recidiva contestata al M.D., essa è inconferente perchè la Corte territoriale ha escluso, a monte, la fondatezza dell'addebito di essere entrato in azienda fuori dal turno di lavoro senza la necessaria autorizzazione.

7- Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile sotto alcuni profili e infondato sotto altri.

E' inammissibile perchè, non avendo la sentenza esaminato la questione dell'interesse ad agire dello **SLAI COBAS**, era onere della società ricorrente indicare quando e come la questione sia stata introdotta in giudizio, onere che non è stato assolto.

Invero, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, al fine di dare modo a questa Corte Suprema di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione prima di esaminare la fondatezza della doglianza (cfr., da ultimo, Cass. n. 23675/13).

Del pari inammissibile è la censura con cui si denuncia che i giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che il G. V., in quanto membro del sindacato, non avrebbe dovuto incitare alla contestazione i colleghi e che i dipendenti M. F. e M.R. si sarebbero rivolti con invettive e minacce agli altri lavoratori: atteso che la gravata pronuncia non riferisce nulla di simile, quella della società ricorrente si rivela mera sollecitazione di una nuova lettura del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

A ciò è appena il caso di aggiungere - quanto all'infondatezza della censura - che il **comportamento** che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta **antisindacale** di cui all'art. 28 Stat., senza che sia necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poichè l'esigenza di tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sè far considerare **antisindacale** una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale (v. Cass. n. 13726/14; Cass. n. 9250/07).

Sotto questo profilo la plurioffensività dei licenziamenti disciplinari intimati è indubbia, atteso che essi hanno colpito attivisti o simpatizzanti dello **SLAI COBAS** proprio a cagione di una delle più tipiche manifestazioni di autotutela collettiva e proprio nel momento in cui la summenzionata organizzazione si opponeva ad altre.

Tale rilievo giustifica anche il rigetto dell'argomentazione - fatta valere da FIAT - relativa all'asserito carattere paradossale della vicenda, che avrebbe visto il datore di lavoro punito ex art. 28 Stat. per aver difeso l'altrui libertà sindacale (cioè quella delle organizzazioni che avevano promosso l'assemblea del 14.2.06).

Il nucleo essenziale della ratio dell'art. 28 cit. risiede proprio nel garantire lo svolgimento del conflitto collettivo, per esso intendendosi non solo quello, tradizionale, tra capitale e lavoro, ma anche quello fra organizzazioni rappresentative, secondo opzioni e visioni differenti, degli interessi dei lavoratori.

Rispetto a quest'ultimo conflitto il datore di lavoro deve mantenere un atteggiamento di neutralità (non limitato al solo rispetto dell'art. 17 Stat.), a meno che non intervenga per proteggere l'incolumità delle persone e/o l'integrità dell'azienda.

Infatti, se l'antagonismo aziendale è connaturato alla fisiologica contrapposizione dialettica propria delle relazioni industriali (e, in quanto tale, è perfettamente legittimo), non altrettanto

può dirsi riguardo all'uso dei poteri disciplinari e gerarchico-direttivi (anche) a danno di talune organizzazioni sindacali e a protezione dell'attività di altri sindacati, poichè la contingente oggettiva (e parziale) comunanza di interessi che in un dato momento storico può anche verificarsi tra datore di lavoro e singole organizzazioni sindacali non giustifica la repressione del dissenso manifestato da altre.

In sintesi, il datore di lavoro può anche schierarsi, in determinate singole occasioni, a favore di un'organizzazione sindacale e contro un'altra, ma nel farlo non può avvalersi di quei poteri disciplinari e gerarchico-direttivi che l'ordinamento gli attribuisce a soli fini di governo delle esigenze produttive dell'azienda.

La contraria soluzione snaturerebbe l'essenza stessa del concetto di poteri privati, quali sono quelli del datore di lavoro rispetto alla comunità dei propri dipendenti, poteri privati che in tanto l'ordinamento riconosce - alterando il tendenziale ambito paritetico in cui vive il rapporto giuridico di tipo privatistico - in quanto essi siano funzionali alla tutela di diritti di rango costituzionale (v. art. 41 Cost., comma 1), ha breve, la precisa caratterizzazione finalistica di ogni forma di poteri privati osta (non dissimilmente da quanto avviene, in altro campo giuridico, nelle ipotesi di eccesso di potere dell'atto amministrativo) a che essi vengano utilizzati per scopi diversi, come quelli di prevalere in un conflitto sindacale o di far prevalere l'uno o l'altro dei sindacati antagonisti.

8- In conclusione, entrambi ricorsi sono da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna le società ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2015